

Autotutela, ricorso al giudice tributario

Cassazione/1. L'annullamento è consentito per tutti gli atti illegittimi purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

Laura Ambrosi - IL SOLE 24 ORE

Sab. 21 - Il diniego all'**autotutela** è **impugnabile** dinanzi al **giudice tributario** il quale deve giudicare se il potere discrezionale concesso all'ufficio è stato legittimamente esercitato e quindi se l'atto non presenta vizi propri. A confermare questo importante principio è la **Corte di cassazione** con la sentenza n. 23765 depositata ieri.

La vicenda riguarda il rigetto, da parte dell'agenzia delle Entrate, di un'istanza di autotutela proposta da un contribuente per chiedere l'annullamento di due avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Più precisamente, nelle more, era intervenuta sentenza penale di assoluzione per le violazioni costituenti reato discendenti dagli avvisi di accertamento e, pertanto, il contribuente, in forza di tale pronuncia aveva chiesto l'annullamento della pretesa anche ai fini tributari.

Contro il diniego è stato proposto ricorso e il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento. In particolare, ha affermato che anche gli atti divenuti definitivi se fondati su un erroneo presupposto d'imposta devono essere annullati e, nella specie, le risultanze del giudizio penale avevano dimostrato l'infondatezza della pretesa. L'Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, l'errata interpretazione della norma.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha innanzitutto ricordato che nell'elencazione degli atti impugnabili (articolo 19 Dlgs 546/92) vanno incluse tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali, comunali e il contributo per il Ssn, nonché le sanzioni e gli interessi.

La giurisdizione tributaria è così divenuta di carattere generale competente ogni qual volta vi sia un rapporto fiscale. Da ciò consegue che il contribuente può rivolgersi al giudice tributario quando l'amministrazione manifesti, anche attraverso il silenzio-rigetto, una pretesa considerata errata. Con riferimento all'autotutela è stato precisato che si tratta di un atto impugnabile e il sindacato deve riguardare, ancor prima dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione. L'annullamento o la revoca di un atto sono, infatti, soggetti alla discrezionalità dell'ufficio, da esprimere in seguito alla valutazione delle richieste avanzate dal contribuente. Il giudice chiamato a decidere sulla legittimità dell'eventuale diniego opposto, non può sostituirsi all'ufficio con proprie valutazioni, né tanto meno adottare un atto di annullamento: deve limitarsi a verificare la legittimità del rifiuto e quindi se sia avvenuto correttamente e in adesione alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Nella specie, la Ctr aveva valutato solo la pretesa tributaria alla luce della decisione penale, sul presupposto che il contribuente avesse impugnato l'atto non tanto in ragione di un possibile vizio che ne inficiasse la legittimità, ma solo per lamentare l'infondatezza dello stesso.

La decisione è importante poiché conferma l'orientamento di legittimità sul punto. In tema di autotutela, gli uffici spesso si limitano a opporre il diniego alla richiesta presentata dal contribuente per il semplice fatto che il provvedimento sia divenuto definitivo. Tuttavia, la norma consente l'annullamento di ogni atto errato o illegittimo purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Ne consegue che in tali ipotesi il diniego è illegittimo per vizio proprio, poiché l'ufficio non ha motivato il potere discrezionale allo stesso concesso, ma si è limitato a una conclusione contraria alla norma stessa.